

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Nr. 337 del 01 luglio 2013 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 07 del 28 Giugno 2013

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il giorno Ventotto del mese di Giugno 2013, alle ore 11,10 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1)	<i>Benedetto Mario</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>
2)	<i>Rita</i>	<i>DI GIORGIO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>
3)	<i>Mauro</i>	<i>DE SANTIS</i>	"	<i>si</i>
4)	<i>Enrico</i>	<i>TISEO</i>	"	<i>si</i>
5)	<i>Roberto</i>	<i>BERGANTINO detto Dario</i>	"	<i>si</i>
6)	<i>Luigi</i>	<i>CARLOMUSTO</i>	"	<i>si</i>
7)	<i>Mario</i>	<i>DARINI</i>	"	<i>si</i>
8)	<i>Marcello Piero</i>	<i>CAVALIERE</i>	"	<i>si</i>
9)	<i>Gianluigi</i>	<i>CAVALIERE</i>	"	<i>si</i>
10)	<i>Benedetto</i>	<i>EVANGELISTA</i>	"	<i>si</i>

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario EVANGELISTA.

Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

Il Sindaco legge la proposta di deliberazione, precisando che tale atto è necessario per adeguare la normativa Regolamentare comunale alle norme generali.
Nessuno chiede di intervenire e la volontà consiliare si consolida, come da dispositivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo un percorso di semplificazione amministrativa;
- le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazioni locali anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;
- in particolare, con l'approvazione del il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006) e della Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183), vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;
- con le medesime disposizioni vengono dichiarate incompatibili con l'ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa i seguenti limiti ai sensi dell'art. 3 del citato decreto:
 - a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
 - b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
 - c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
 - d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
 - e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
 - f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
 - f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico - sanitarie.

DATO ATTO che:

- le disposizioni del D.L. n. 223/2006 obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;
- analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;

CONSIDERATO che:

- il decreto in parola, convertito in legge, contiene numerose disposizioni innovative in merito alle modalità di disciplina delle attività commerciali ed in generale delle attività produttive di beni e servizi con particolare riferimento all'art. 3 dello stesso che recita:

“1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare; d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”.
- che il comma 1 del citato art. 3 si riferisce espressamente alle attività commerciali disciplinate dal D. Lgs. n. 114/1998 ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dalla Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008);
- il comma 3 del citato art. 3 prevede l'abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;
- il comma 4 del citato art. 3 prevede l'obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge entro il 1 gennaio 2007 da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;
- fra i principi del decreto legge vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall'art. 3 nonché quelli esplicitati nell'art. 1: “Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e

del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”;

CONSIDERATO che:

- l'art. 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” (GU n. 26 del 1-2-2007), convertito, con modificazioni, in legge 02 aprile 2007, n. 40, dispone: “ ...2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. ... 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5”;

DATO ATTO che tale disposizione determina l'immediata liberalizzazione delle attività di acconciatore ed estetista fermi restando i requisiti professionali ed igienico-sanitari;

CONSIDERATO che con le disposizioni del Decreto-Legge i Comuni sono obbligati ad adeguare le proprie disposizioni alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal Governo nel citato atto e che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;

VISTO, altresì, il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 contenente “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n. 152/L) nonché la Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196);

CONSIDERATO che:

- la L. 133/2008 dispone: Art. 38. Impresa in un giorno. 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,

si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il Comitato per la

semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

DATO ATTO che tali disposizioni contengono norme di immediata attuazione (commi 1 e 2) e principi di semplificazione, innovazione ed ulteriore favore verso l'avvio di attività produttive di beni e servizi;

VISTI, inoltre:

- l'art. 83-bis della L. 133/2008 inerente la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi laddove ai commi 17-21 dispone: “..... 17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti nè al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi. 18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea». 20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse. 21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza”.

- la lettura del combinato disposto degli articoli 49 e 54 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 09/05/2008), interpretata nel senso che una normativa di diritto interno, come quella italiana, che prevede distanze minime obbligatorie tra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, costituisce una restrizione della libertà di stabilimento, sancita dal Trattato stesso (Consiglio di stato, Sezione V[^], sent. 15 febbraio 2013, n., 940);

CONSIDERATO che detta liberalizzazione riguarda sia l'apertura di impianti di distribuzione di carburanti che l'esercizio di attività integrative accessorie;

VISTO, ancora, il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”, con il quale vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;

CONSIDERATO che:

- con le medesime disposizioni vengono dichiarati incompatibili con l'ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa i seguenti limiti: l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi del decreto stesso;
- il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili;
- le disposizioni del Decreto obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;

VISTO il D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", cd. Decreto salva Italia, con il quale, tra le altre, vengono inserite disposizioni attinenti la promozione e la tutela della concorrenza;

CONSIDERATO, in particolare, che:

In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».

Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

La disciplina delle attività economiche e' improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

PREMESSO, infine, che:

- con l'approvazione del il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, vengono introdotte ulteriori disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese e precisamente:

Art. 1: Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

- a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
- b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero

non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

- il medesimo D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, dispone, inoltre, per:

Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata.

Art. 4 Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche.

Art. 5 Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.

Art. 6 Norme per rendere efficace l'azione di classe.

Art. 7 Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate.

Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria.

Art. 12 Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti.

Art. 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti.

Art. 18 Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati.

Art. 19 Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti.

Art. 25 Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali.

Art. 30 Repressione delle frodi.

ed altre norme, tutte volte alla semplificazione amministrativa;

DATO ATTO che l'attuale formulazione dell'art. 19 della legge 241/1990 è la seguente::

19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La

segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. *comma abrogato*

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare

l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

CONSIDERATO che con la nuova disciplina della SCIA si supera il regime di autorizzazione e di dichiarazione di inizio di attività e che il campo di applicazione della segnalazione certificata appare più ampio di quello previsto precedentemente per la dichiarazione/denuncia di inizio di attività;

DATO ATTO che:

- la nuova disciplina della SCIA si impone sulla disciplina regionale in quanto rientrante nella materia costituzionalmente riservata allo Stato della disciplina della concorrenza e della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, come espressamente contemplato nel nuovo articolo 19 comma 4 ter, della Legge 241/1990;
- l'art. 29, comma 2, della legge 241/1990 dispone: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge";
- che con le modifiche apportate alla normativa regionale appare opzionale la scelta dell'adozione di criteri qualitativi e comunque risulta vietata l'introduzione di parametri numerici per la disciplina degli esercizi di somministrazione;

CONSIDERATO che, a garanzia del rispetto di tali principi, vengono stabiliti specifici poteri in capo all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato "sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza":

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette entro sessanta giorni un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni (art. 21 bis legge n. 287/1990);

- **RITENUTO**, pertanto, necessario ed opportuno dettare disposizioni attuative al fine di adeguare la normativa comunale alle nuove disposizioni in materia e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenute nelle disposizioni sopra citate;

- **VALUTATA** incompatibile, con i principi delle norme suddette, una regolamentazione delle attività produttive (anche diverse da quelle di cui alla medesima normativa citata) che preveda "barriere" di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato;

PRESO ATTO che:

- allo stato attuale le attività economiche soggette a regolamentazione comunale che possono essere rilevanti ai fini dell'applicazione dei principi contenuti nei decreti legge citati sono:
 - attività di vendita di quotidiani e periodici
 - distributori di carburante
 - farmacie

- estetisti
- acconciatori
- esercizi di somministrazione
- esercizi di vicinato
- medie strutture di vendita
- grandi strutture di vendita
- forme speciali di vendita
- commercio su aree pubbliche
- talune di queste attività (farmacie, distributori di carburanti, grandi strutture di vendita) non possono essere regolamentate autonomamente dall'Amministrazione comunale in mancanza di un provvedimento legislativo regionale di adeguamento;
- alcune delle citate attività (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita) non prevedono, in base alla legislazione nazionale e regionale elementi di contrasto con le previsioni dei decreti legge;

RITENUTO, quindi, opportuno, effettuare una revisione degli strumenti di regolamentazione comunale finalizzata alla eliminazione di criteri quantitativi e, pure, qualitativi sulla base di indicatori che potrebbero risultare discriminatori e penalizzanti per le imprese del settore (soggette agli stessi anche in caso di ampliamento e modifiche strutturali) e orientata alla liberalizzazione completa delle attività economiche, fermi restando i requisiti minimi di accesso stabiliti dalla vigente normativa, ivi compresi i requisiti urbanistici ed igienico-sanitari;

DATO ATTO che il Consiglio dei Ministri da già annunciato che sarà attuata un'ulteriore fase di liberalizzazione e di semplificazione ancor più impattante ed articolata in più interventi (disegno di legge sulle liberalizzazioni);

VISTI:

- l'articolo 87 della Costituzione;
- l'articolo 116 della Costituzione;
- l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione;
- la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
- il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;
- l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 9;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- l'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo la: «Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA»;
- il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106;

- il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27
- il TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea - Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 09/05/2008);
- il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

VISTO il parere favorevole dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e da ritenersi come qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta;

2) di approvare l’allegato A) contenente “Adeguamento della normativa di competenza del Comune ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa” quale parte integrante del presente atto;

3) di rinviare a successivo atto di Giunta Comunale l’adeguamento dell’elenco dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

4) di tener ferma la disciplina amministrativa più favorevole prevista da normative speciali (es. subingresso in attività commerciali, attività soggette a mera comunicazione ecc);

5) di abrogare, dalla data di efficacia del presente atto, la disciplina comunale di regolamentazione delle attività produttive in contrasto con quanto previsto nel presente atto e pertanto, indirettamente, con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria citata nello stesso.

In prosieguo,

Su richiesta del Sindaco

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

Si attesta la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: ADEGUAMENTO A NUOVE NORME DI LEGGE IN MATERIA.

Li, 25-6-2013 Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio - Ragioneria - Tributi - Commercio, ecc.)
Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, _____ Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: ATTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Li, 25-06-2013 Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria - Affari generali, ecc.)
Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, _____ Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: ADEGUAMENTO A NUOVE NORME DI LEGGE IN MATERIA.

Li, 25-06-2013 Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, _____ Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutenitivo, Protezione Civile, Tutela Ambientale, ecc.)
Dott. Benedetto Mario Evangelista

UFFICIO: SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale il 28-06-2013, con deliberazione nr. 07.

Li, 01-07-2013

Il Responsabile del servizio

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: **Dott. Benedetto Mario Evangelista**

Il ViceSegretario Comunale
F.to: **Dott. Francesco Neri**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **01 luglio 2013**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

[**X**] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **01 luglio 2013**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: **Dott. Francesco Neri**

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, **01 luglio 2013**.

Il ViceSegretario Comunale
Dott. Francesco Neri

